



Comune di Varzo

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Censimento annuale partecipazioni possedute.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Stefanetti Avv. Bruno - Sindaco	Sì
2. Tiboni Mauro - Vice Sindaco	Sì
3. Cordoni Adriano - Assessore	Sì
4. Biselli Luciana - Consigliere	Sì
5. Frattoni Mauro Mirko - Consigliere	Giust.
6. Saba Samuele - Consigliere	Sì
7. Filosi Lucrezia - Consigliere	Giust.
8. Cugnoni Fabiano - Consigliere	Sì
9. Maccagno Mattia - Consigliere	Giust.
10.	
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr. Antonella Salina il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs 267/2000.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Stefanetti Avv. Bruno assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, nell'ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto.

OGGETTO : Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 - Censimento annuale partecipazioni possedute.

IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce ed illustra il presente punto posto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - a) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Rilevato che il Comune di Varzo con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.07.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2019;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. –ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione –le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - a. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - b. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - c. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro
 - d. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n.

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- e. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Tenuto conto che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Varzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Rilevato che a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di n. 4 partecipazioni detenute dal Comune di Varzo per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano e nelle allegate schede;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che si riassume come segue:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
CONSER VCO S.p.A.	Diretta	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	1,0056%	Mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di società di gestione di servizi pubblici di interesse generale
TERME DI PREMIA S.R.L.	Diretta	Stabilimenti termali	2,85%	Mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di società di gestione di servizi pubblici di interesse generale
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI	Diretta	Altre attività di servizi alla persona	1,00%	Mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di società di gestione di servizi pubblici di interesse generale
IDRABLU S.p.A	Diretta	Gestione reti fognarie e impianti di trattamento acque reflue	6,76%	Mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di società di gestione di servizi pubblici di interesse generale

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Disposto, dunque, dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l’esito della votazione dato il seguente risultato:

favorevoli n. 6 ,

contrari nessuno ;

astenuti nessuno

su numero 6 presenti e numero 6 votanti

D E L I B E R A

Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Varzo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, di dare corso ai successivi adempimenti, su proposta del Sindaco Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano da numero 6 presenti e votanti

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : Stefanetti Avv. Bruno

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Antonella Salina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13-gen-2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

, li _____

Il Messo Notificatore
Bendotti Tiziano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Antonella Salina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-dic-2022

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Varzo, li _____

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Antonella Salina